



COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia

Ord. n. 1 Pubblicazione Albo 133 Prot. 2215

ORDINANZA

Oggetto: Disposizioni per l'accensione di fuochi d'artificio liberi e soggetti ad autorizzazione.

IL SINDACO

- *CONSIDERATO che si è diffusa la consuetudine di celebrare manifestazioni, soprattutto matrimoni, nei pressi di ristoranti, in area privata, con l'accensione di fuochi d'artificio;*
- *CHE il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane ed ammalate, reazioni di disagio psichico e fisico;*
- *CHE l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative, che si possono determinare non solo verso le persone ma anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti oltre che ad ingenerare un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento;*
- *CHE ormai da anni, la richiesta di fuochi d'artificio supera il limite della tollerabilità nella popolazione residente;*
- *DATO ATTO che per incolumità pubblica si intende non solo l'integrità fisica ma anche psichica della popolazione e per Sicurezza Urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste in essere finalizzate alla difesa del cittadino nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità, di convivenza civile e la coesione sociale;*
- *RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, ove si trovino persone ed in modo particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto e luoghi di cura;*
- *CONSIDERATO che nonostante il non gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale, l'accensione di fuochi d'artificio viene richiesta frequentemente;*
- *VISTA la circolare 11.1.2001 n. 559 del Ministero dell'Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;*
- *VISTI gli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e sue modifiche ed integrazioni;*
- *VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;*
- *VISTA la Legge 24.7.2008 n. 125;*
- *VISTA la Legge 15.7.2009 n. 94;*

ORDINA

Il DIVIETO di accensione di fuochi d'artificio, sia liberi che soggetti ad autorizzazione, su tutto il territorio del Comune di Bedizzole, per tutto il periodo dell'anno, e ciò al fine di tutelare l'incolumità pubblica, intesa come integrità psico-fisica della popolazione, nonché per la Sicurezza Urbana finalizzata al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (da Euro 25,00 ad Euro 500) fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'autorità giudiziaria;


DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali, agli esercizi pubblici, ai comitati organizzatori di feste e sagre e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di Bedizzole;
- Di inviare la presente Ordinanza al Corpo di Polizia Locale ed alla locale Stazione Carabinieri;
- Che le Forze e gli Organi di Polizia, vigilino sull'osservanza della presente ordinanza –

La presente abroga e sostituisce l'Ordinanza nr. 119 – prot. N. 16805 – del 21 dicembre 2010.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre in primis ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune, ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 nr. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 5 Febbraio 2013



IL SINDACO
(Caccato dr. Roberto)